

DECRETO 11 Febbraio 2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Modalita' di attribuzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della detrazione di cui al citato articolo 16 eccedente l'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle imposte sui redditi (di seguito denominato TUIR) approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto, in particolare, l'art. 16, del predetto TUIR, concernente le detrazioni per canoni di locazione, come modificato dall'art. 1, comma 9, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il comma 1-sexies del medesimo art. 16 del TUIR il quale dispone che qualora la detrazione di cui al citato art. 16 del TUIR sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, e' riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di erogazione del predetto ammontare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23 e 29 concernenti gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il Regolamento recante norme per

l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto l'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, il quale ha previsto che l'imposta comunale sugli immobili possa essere versata con le modalità di cui al citato decreto legislativo n. 241 del 1997; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1. Attribuzione della detrazione di cui all'art. 16 del TUIR da parte del sostituto d'imposta

1. A decorrere dall'anno 2008, ai soggetti che percepiscono i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito denominato TUIR), la detrazione spettante ai sensi dell'art. 16, commi da 01 a 1-ter del citato TUIR, nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo art. 16, è riconosciuta, su richiesta dell'avente diritto, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. In occasione delle medesime operazioni di conguaglio è riconosciuto, altresì, l'importo della detrazione di cui al comma 1-sexies dello stesso art. 16 che non ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato TUIR. La detrazione di cui all'art. 16 del TUIR è attribuita sulla base della dichiarazione presentata dall'avente diritto nella quale sono indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, i requisiti richiesti dal medesimo art. 16, compreso il numero dei mesi per i quali l'immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazione principale, nonché è attestata l'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR.

2. Ai fini del riconoscimento dell'importo della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies, del TUIR, i sostituti d'imposta utilizzano, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nel periodo di paga nel quale sono effettuate le operazioni di conguaglio, indicando nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) l'importo non attribuito all'avente diritto per insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute per consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.

Art. 2. Determinazione in sede di dichiarazione dei redditi dell'ammontare della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies, del TUIR

1. L'ammontare della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del TUIR, spettante a decorrere dall'anno 2007 agli aventi diritto diversi da quelli individuati nell'art. 1, e' evidenziato nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ovvero ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli aventi diritto di cui all'art. 1 del presente decreto relativamente all'ammontare della detrazione spettante per il 2007 nonche' relativamente a quella spettante a decorrere dall'anno 2008 non riconosciuta, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

3. L'ammontare della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del TUIR evidenziato nella dichiarazione dei redditi puo' essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero, essere computato in diminuzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2008

Il Vice Ministro: Visco

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2008

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.

1 Economia e finanze, foglio n. 194

La Nota

Il decreto 11 febbraio 2008 del ministero dell'economia e delle finanze (gu 52 del 1 marzo 2008) rende effettive le detrazioni di imposta per il conduttore previste in finanziaria 2008. Il nuovo testo dell'articolo 16 Tuir ha previsto al comma 1-sexies l'attribuzione di un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita delle detrazioni per carico di famiglia e lavoro dipendente.

Tale eccedenza può essere richiesta direttamente, esclusivamente per il lavoratore dipendente o il pensionato, al sostituto di imposta. In sostanza il contribuente può richiedere l'attribuzione della detrazione presentando al sostituto una dichiarazione con gli estremi della registrazione del contratto di locazione, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del Tuir nella nuova formulazione, ed attestare l'assenza di altri redditi oltre a quelli corrisposti dal sostituto. Invece per i contribuenti che possiedono anche o esclusivamente redditi diversi da quello di lavoro dipendente o assimilati e di pensione la fruizione della detrazione che non trovi capienza nell'imposta lorda nell'ambito della dichiarazione dei redditi (Unico PF o modello 730) deve essere riportata all'anno successivo.

NUOVE DETRAZIONI IRPEF PER GLI INQUILINI

Finanziaria 2008, Art. 1, cc. 9-10

L'articolo 15 (comma 1, lettera i-sexies) e l'articolo 16, TUIR, prevedevano già alcune agevolazioni fiscali per gli inquilini titolari di contratti di locazione su immobili. Le nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2008 hanno ampliato la normativa in esame, prevedendo e disciplinando ulteriori casi per i quali è possibile beneficiare di agevolazioni similari.

Le **NUOVE DETRAZIONI nel modello 730/2008 VI sezione del quadro E** sono le seguenti:

A) rigo E39: detrazione "generica" **per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;**

B) rigo E40: detrazione spettante agli **inquilini** di immobili utilizzati come **abitazione principale** locati con **contratti convenzionali;**

C) rigo E41: detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro;

D) rigo E42: detrazione per canoni di locazione spettante ai **giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni**

N.B. Le detrazioni relative alle spese per canoni di locazione spettanti agli **studenti universitari fuori sede** vanno indicate nella **sezione I del quadro E, al rigo E18, detrazione calcolata su un importo massimo pari ad € 2.633,00.**

In generale: l'importo (definito forfetariamente) delle detrazioni varia a seconda del **reddito complessivo** del dichiarante.

Per **abitazione principale** si intende quella in cui il soggetto e/o i suoi familiari hanno la **propria dimora abituale.**

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE NEL CASO DI INCAPIENZA

La Legge Finanziaria 2008 aggiunge all'articolo 16, TUIR, il comma 1-*sexies*, secondo cui qualora **la detrazione spettante è di ammontare superiore all'imposta lorda**, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, TUIR) e per spese di produzione (art. 13, TUIR), è comunque riconosciuta al contribuente la possibilità di **beneficiare della parte di detrazione che non ha trovato capienza** nell'imposta da lui dovuta.

Tale beneficio vale per tutte le tipologie di detrazione relative alla sezione VI del quadro E (v. A), B), C), D)).

Le modalità con cui verrà attribuita la parte che non ha trovato capienza, verranno comunicate con Decreto Interministeriale.

ALTERNATIVITÀ DELLE DETRAZIONI DI CUI ALLA SEZIONE VI, QUADRO E

Le **detrazioni previste** dalla sezione VI del Mod. 730/2008 sono **alternative tra di loro** e quindi **non accumulabili**. Il contribuente è quindi libero di scegliere la **detrazione a lui più favorevole**.

È possibile **beneficiare di più detrazioni**, se il contribuente si trova per parte dell'anno in una delle situazioni previste e per l'altra parte dell'anno in una delle altre situazioni.

In ogni caso, la somma dei campi riferiti al periodo di giorni per i quali spetta la detrazione **non deve essere superiore a 365**.

A) DETRAZIONE PER INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (rigo E39)

Nel rigo E39, di nuova introduzione rispetto al Mod. 730/2007, devono essere indicati i dati necessari per il calcolo della detrazione spettante agli **inquilini delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale**.

REQUISITI:

- **contratto di locazione di qualunque tipo**, stipulato o rinnovato ai sensi della Legge n. 431/98;
- **utilizzo** dell'immobile come **abitazione principale**.

RIFERIMENTO AL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO AL 31.12.22007

REGIME DI DETRAIBILITÀ:

- **€ 300,00** se reddito complessivo (annuo) inquilino \leq € 15.493,71
- **€ 150,00** se € 15.493,71 \leq reddito compl. (annuo) inquilino \leq € 30.987,41
- se reddito $>$ € 30.987,41 la detrazione non spetta

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- **copia del contratto**, dalla quale risulti che lo stesso è stato stipulato o rinnovato ai sensi della Legge 431/98;
- **un'autocertificazione o le risultanze dei registri anagrafici**, che dimostrino che l'immobile in esame è utilizzato come **abitazione principale**.

A) DETRAZIONE PER INQUILINI TITOLARI DI CONTRATTO A CANONE CONVENZIONALE (rigo E40)

REQUISITI:

- **contratto di locazione** per unità immobiliari locate con contratto **in regime convenzionale stipulato o rinnovato entro il 31.12.2007** in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 4, commi 2 e 3, della **Legge 431/98** ("contratti convenzionali");
- **utilizzo** dell'immobile come **abitazione principale**;
- **durata non < a 3 anni**;
- **agevolazione non riconosciuta se il contratto:**
 - è stato stipulato o rinnovato in forma libera;
 - è stato stipulato tra un ente pubblico e contraenti privati.

REGIME DI DETRAIBILITÀ:

- **€ 495,80** se reddito complessivo (annuo) inquilino \leq € 15.493,71
- **€ 247,90** se € 15.493,71 \leq reddito compl. (annuo) inquilino \leq € 30.987,41
- se reddito $>$ € 30.987,41 la detrazione non spetta.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- **copia del contratto**, dalla quale risulti che lo stesso è stato stipulato o rinnovato "a canone convenzionale";
- **un'autocertificazione o le risultanze dei registri anagrafici**, che dimostrino che l'immobile in esame è utilizzato come **abitazione principale**.

N.B. Qualora sia **variata** nel corso dell'anno **la percentuale di spettanza della detrazione**, è necessario compilare **due righe E40**, ossia due distinti modelli.

C) DETRAZIONE PER DIPENDENTI CHE SI TRASFERISCONO PER MOTIVI DI LAVORO (rigo E41)

La Finanziaria 2008 ha apportato soltanto variazioni di tipo formale.

REQUISITI:

- **trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in comune limitrofo nei tre anni precedenti** quello di richiesta della detrazione (quindi 2005, 2006, 2007 relativamente al Mod. 730/2008);
- **contratto di locazione di qualunque tipo**, riferito all'immobile adibito ad **abitazione principale**;
- **nuovo comune di residenza** (quello in cui vi è l'abitazione principale):
 - collocato ad **almeno 100 km di distanza** dal precedente e comunque ,
 - **al di fuori della propria Regione di provenienza.**

N.B. La detrazione :

- **spetta** anche nel caso in cui **il motivo del trasferimento sia un contratto di lavoro appena stipulato**;
- **non può essere attribuita** nel caso in cui **il contribuente percepisca redditi assimilati** oltre a quelli di lavoro dipendente (es. collaboratore coordinato e continuativo).

REGIME DI DETRAIBILITÀ solo per i primi 3 (tre) anni di locazione:

- **€ 991,60** se reddito complessivo (annuo) inquilino \leq € 15.493,71
- **€ 495,80** se € 15.493,71 \leq reddito compl. (annuo) inquilino \leq € 30.987,41
- se reddito $>$ € 30.987,41 la detrazione non spetta.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- **copia del contratto**, dalla quale risulti che lo stesso è stato stipulato o rinnovato “a canone convenzionale”;
- **un'autocertificazione o le risultanze dei registri anagrafici**, che dimostrino che l'immobile in esame è utilizzato come **abitazione principale**;
- il **modello CUD**, dal quale si possa ricavare la qualifica di **lavoratore dipendente**.

D) DETRAZIONE SPETTANTE AI GIOVANI PER CONTRATTI RIFERITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (rigo E42)

REQUISITI:

- **contratto di locazione di qualunque tipo**, stipulato o rinnovato ai sensi della Legge n. 431/98;
- utilizzo dell'immobile come **abitazione principale**;
- **età** compresa tra i **20 e i 30 anni**;
- l'unità immobiliare deve essere **diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o degli affidatari ai sensi di Legge**.

REGIME DI DETRAIBILITÀ solo per i primi 3 (tre) anni di locazione:

€ 991,60 solo se reddito complessivo (annuo) inquilino \leq € 15.493,71

Se reddito $>$ € 15.493,71 la detrazione non spetta.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- **copia del contratto**, dalla quale risulti che lo stesso è stato stipulato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- **un'autocertificazione o le risultanze dei registri anagrafici**, che dimostrino che l'immobile in esame è utilizzato come **abitazione principale diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o degli affidatari ai sensi di Legge**.